

L. 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1).

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Titolo I

PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1 *Principi di coordinamento e ambito di riferimento*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. [\(2\)](#)
 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. [\(4\)](#) [\(5\)](#)
 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. [\(3\)](#) [\(6\)](#)
 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
-

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 7 aprile 2011, n. 39](#), a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011](#).

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

[\(5\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 6, comma 10-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#).

[\(6\)](#) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al [Comunicato 24 luglio 2010](#), al [Comunicato 30 settembre 2011](#), al [Comunicato 28 settembre 2012](#), al [Comunicato 30 settembre 2013](#), al [Comunicato 10 settembre 2014](#), al [Comunicato 30 settembre 2015](#), al [Comunicato 30 settembre 2016](#), al [Comunicato 29 settembre 2017](#), al [Comunicato 28 settembre 2018](#), al [Comunicato 30 settembre 2019](#) e al [Comunicato 30 settembre 2020](#).